

7. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 907/2000, il pagamento anticipato può essere versato dopo due mesi di ammasso o non può superare l'importo dell'aiuto corrispondente a tale periodo.

#### Articolo 2

1. La quantità minima per contratto è di 10 tonnellate.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 907/2000, le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

#### Articolo 3

Le notifiche degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 907/2000 sono effettuate per telefax ad uno dei seguenti numeri:

- (32 2) 295 36 13,
- (32 2) 296 60 27.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*